

STATUTO ASSOCIAZIONE “STROMATA”

Articolo 1

È costituita l'Associazione internazionale di promozione culturale e sociale denominata “*Stromata*”, di seguito detta Associazione. L'Associazione è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro e ha durata indeterminata.

Articolo 2

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'Associazione ha sede legale in Perugia, presso il Convento di San Francesco del Monte in via Monteripido 8 e potrà istituire eventuali sedi operative periferiche. Il trasferimento della sede nello stesso Comune non costituisce modifica del presente Statuto, per cui potrà essere deliberato dall'assemblea ordinaria.

Articolo 3

L'associazione culturale Stromata, nata formalmente nel 2013 dopo due anni di incontri preparatori, si prefigge di porre al centro delle sue riflessioni e delle sue attività l'essere umano concepito nella sua totalità di bisogni fisici, morali e spirituali e come naturalmente proteso verso una dimensione che lo trascende: il mondo, i suoi simili e Dio. Tale concezione dell'essere umano, che Stromata intende promuovere, è riconducibile alla visione cristiana della Persona considerata principalmente come relazione e apertura agli altri e all'Altro.

In tale prospettiva l'essere umano è considerato in un contesto ontologico partecipativo che si fonda su un vincolo di comunione nell'ordine della conoscenza e dell'amore. Ispirano tale concezione e qualificano tale visione dell'uomo la prospettiva francescana, intesa come proposta di una radicalità essenziale di vita evangelica, e l'Ideale della Comunione come impegno a realizzare le parole Evangeliche “Che tutti siano uno”, da cui l'aspirazione e tensione all'Unità nella distinzione, a cercare ciò che unisce piuttosto che divide.

Il metodo e lo stile delle iniziative, che qualifica lo “stare insieme” dell'associazione, è quello del dialogo e del confronto nei quali si concretizza la ricerca del vero, del bello e del bene. Tale indagine si basa sulla condivisione del patrimonio di conoscenze e di esperienze apportate da ciascun membro, provenienti anche da altre tradizioni culturali e religiose, nella consapevolezza che, come scrive Platone nella lettera VII, la filosofia e, quindi, la speculazione in generale, non è un compito individuale e privato, ma è qualcosa che “nasce d'improvviso nell'anima dopo un lungo periodo di discussioni sull'argomento e una vita vissuta in comune”.

Articolo 4

L'associazione svolge la sua attività attraverso:

1. Seminari e incontri di studio.
2. Convegni, tavole rotonde e conferenze.
3. Pubblicazioni e ricerche.
4. Corsi di formazione e aggiornamento.
5. Convegni nazionali ed internazionali.
6. Sito web con news e collegamento in mailing list e in link con altre associazioni.
7. Promozione, sostentamento e/o coordinamento di progetti culturali.

Articolo 5

Per perseguire i propri scopi l'Associazione si propone di svolgere progetti organizzati in proprio e azioni sinergiche con tutte le altre realtà presenti nel territorio, non solo nazionale.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali e in particolare della collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, e la collaborazione con altre associazioni, società, Enti o individui aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Gli interventi e le attività avranno per oggetto tutti gli ambiti sociali e culturali, e saranno finalizzati anche a tenere collegamenti e a promuovere sinergie con Città Nuova Editrice della P.A.M.O.M. al fine di collaborare con la stessa editrice fornendo suggerimenti, progetti, esperienze utili per l'elaborazione del programma editoriale e favorire la diffusione dei libri presso i lettori per i quali sono stati pensati.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento esercitare le attività economiche marginali previste dalla legislazione vigente. Tali attività saranno realizzate anche mediante una rete di persone ed enti collegati all'Associazione.

SOCI

Articolo 6

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni, mediante inoltramento di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non sono previsti soci temporanei.

Soci Fondatori: sono soci fondatori Alessandra Pierini, Marco Strona, Massimiliano Marianelli, Paolo Zampollini, Andrea Cruciani, Mario Falmi, la Provincia Serafica dei Frati minori dell'Umbria che fin d'ora nomina come suo delegato il guardiano di Monteripido al quale riconosce la facoltà di nominare a sua volta un suo delegato (e che può essere anche uno dei soci fondatori che in tal caso avrà doppia funzione) e Città Nuova Editrice della P.A.M.O.M. che si riserva di nominare un delegato il quale resta in carica fino a diversa indicazione dell'editrice stessa (e che può essere anche uno dei soci fondatori che in tal caso avrà doppia funzione).

Soci Ordinari: sono soci ordinari le persone fisiche e giuridiche che, condividendo i fini statutari, previa domanda scritta e conseguente approvazione all'unanimità del Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell'Associazione.

Soci Onorari: sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che, pur non facendo parte dell'Associazione, abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione; detti soci non hanno diritto di voto e di elettorato attivo e passivo ma possono partecipare come osservatori alle riunioni dell'assemblea dei soci.

Tutti i soci, fondatori e ordinari, hanno diritto di voto per l'adozione di tutte le deliberazioni, ed in particolare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Articolo 7

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Le quote o i contributi versati sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8

La qualità di socio cessa per:

- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su deliberazione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
 - Espulsione: il Consiglio Direttivo può predisporre l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'Assemblea decide l'espulsione.
- Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

PATRIMONIO

Articolo 9

Il patrimonio per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione sarà costituito:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, comprese donazioni, eredità, legati e rimborsi che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o occasionali.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili o avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Vice-Presidente.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 11

L'assemblea, regolarmente costituita dai soci fondatori e ordinari, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria.

Articolo 12

L'assemblea ordinaria è competente per:

- a) approvare l'eventuale regolamento interno sulla base di un testo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) deliberare l'ammontare delle quote sociali annue.

Articolo 13

L'assemblea straordinaria è competente per:

- a) modificare il presente Statuto;

b) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno il 51% per il punto a) e almeno l'ottanta per cento per il punto b) dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 14

L'assemblea ordinaria è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

La convocazione è fatta dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione spedita agli associati con lettera raccomandata o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data fissata della riunione o mediante comunicazione a mezzo fax o posta elettronica inviata almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Sono valide le assemblee anche senza convocazione quando sono presenti tutti i soci e i membri del Consiglio Direttivo.

Nell'avviso di convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto da almeno la metà dei soci; in questo caso la richiesta va presentata per iscritto al Presidente esplicitando i punti da porre all'ordine del giorno e fornendo una breve e chiara motivazione.

Articolo 15

I soci in regola con il versamento della quota sociale possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe.

Articolo 16

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Articolo 17

L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte da una persona nominata dal Presidente.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18

Il Consiglio Direttivo è costituito dai soci fondatori. Al Consiglio Direttivo compete di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

In particolare è competenza del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) redigere il bilancio e la relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- c) proporre l'ammontare delle quote sociali annue che verranno definite infine dall'Assemblea dei soci;
- d) predisporre il programma annuale di attività e definire le linee generali del programma a medio termine dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di ammissione di nuovi soci;

- f) assumere eventuale personale dipendente;
- g) vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- h) predisporre i regolamenti interni degli organi e delle strutture dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- i) determinare criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati.

Al Consiglio Direttivo è demandata qualsiasi altra competenza che non sia espressamente riservata ad altri organi dal presente Statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di particolari problemi e la realizzazione di specifici progetti.

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi.

Articolo 19

I membri del Consiglio Direttivo, in numero variabile da 3 a 10, restano in carica a vita. Nel caso di morte, di dimissione o di espulsione di uno dei consiglieri i restanti possono deliberare la nomina di un nuovo consigliere (il numero non può essere inferiore a tre) scelto tra i soci ordinari. In fase di prima nomina il consiglio è costituito da un numero di componenti pari ai soci fondatori.

Per gravi violazioni dei valori e degli scopi stessi dell'assemblea da parte di un socio fondatore, il consiglio direttivo, a maggioranza, può escluderlo provvedendo, se necessario, a sostituirlo con uno dei soci ordinari nominato previo suo assenso.

Il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente sono nominati dallo stesso Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Spetta quindi al consiglio direttivo proporre un eventuale regolamento interno che verrà sottoposto ad approvazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo si raduna su iniziativa del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore antecedenti. La convocazione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica o telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno nonché la data, il luogo e l'ora della riunione.

Articolo 21

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. Essa sarà considerata valida anche se realizzata in audio/video conferenza.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro nominato dagli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Consiglio Direttivo dovranno intervenire personalmente alle riunioni. Non sono ammesse deleghe.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Articolo 22

Il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo e durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente o, in sua assenza il Vice Presidente, assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; nel caso ricorrano motivi d'urgenza, si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile, al fine di consentire la ratifica del proprio operato.

In particolare, il Presidente è tenuto a dare relazione annuale sull'attività dell'Associazione all'assemblea dei soci.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Spetta al Consiglio Direttivo predisporre il bilancio, che dovrà essere presentato all'assemblea per le deliberazioni relative entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere assegnato ai soci ma sarà interamente devoluto ad altre associazioni che perseguono le stesse finalità culturali e sociali di *Stromata* o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo.